

**federfarma**  
**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 1 luglio 2021  
Uff.-Prot.n° UL/AC/10029/384/F7/PE  
Oggetto: Classificazione attività ai fini INAIL. Circolare INAIL 15 giugno 2021.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**PRECEDENTI:**

***Circolare Federfarma n.9434\363 del 18 giugno 2021***

---

Com'è noto, l'INAIL, con circolare del 15 giugno 2021 concernente la classificazione delle attività per il premio da applicare al personale dipendente, ha comunicato che la somministrazione di vaccini anti-SARS-CoV-2 o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari in farmacia ricade alla voce 0311 e comporta l'obbligo di variazione entro il prossimo 15/07/2021 (v. circ. Federfarma n. 363 del 18/6/2021).


A tale conclusione l'INAIL è pervenuto rilevando che *“nella gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110 relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. Tale voce ricomprende i servizi di preparazione di farmaci galenici, l'attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi.”*

*“Diversamente – ha precisato l'INAIL - l'erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alle attività di cui sopra e ricade, in quanto esplicitamente previsto, alla voce 0311. Pertanto tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione terziario ad essa espressamente dedicata.”.*

Come altresì noto, al fine di acquisire tempestivamente ogni utile valutazione in ordine alla legittimità della circolare in oggetto, la scrivente ha interpellato il prof. Arturo Maresca.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)





Il prof. Maresca, nel parere che si allega, ha fornito, previa una necessaria illustrazione della natura giuridica dell'assicurazione INAIL e delle modalità di determinazione dei premi da corrispondere all'istituto, ha fornito dettagliati chiarimenti in merito sia alla ragione che ha condotto l'INAIL a riclassificare le posizioni assicurative degli addetti alle somministrazioni dei vaccini o all'effettuazione dei tamponi, sia all'ambito di applicazione della riclassificazione stessa.

Nel rinviare alla lettura dell'allegato parere, si evidenzia che il prof. Maresca ha rilevato che le nuove attività, ancorchè previste in via sperimentale, legittimano la ridefinizione del rischio disposta dall'INAIL. Tuttavia, per lo stesso motivo, trattasi di una ridefinizione del rischio temporalmente limitata e all'espletamento delle nuove attività consentite dal Legislatore ai Farmacisti.

Per quanto concerne l'effettivo ambito di applicazione, nel parere si premette che il Titolare (individuale) di Farmacia, anche qualora sia il soggetto che esegua direttamente e personalmente la somministrazione dei vaccini o l'effettuazione dei tamponi, non sarà tenuto ad alcuna denuncia di variazione in quanto la sua posizione (di datore di lavoro) non è coperta dall'obbligo assicurativo Inail (ex art. 1 e 4 del DPR n. 1124/1965).

Per quanto concerne i farmacisti collaboratori dipendenti, qualora fossero adibiti dal datore di lavoro alla somministrazione dei vaccini e all'effettuazione dei tamponi dovranno essere indicati espressamente nella denuncia di variazione del rischio.

Nella denuncia potrà essere indicato che non le nuove attività non sono la lavorazione esclusiva, specificando la percentuale dell'orario di lavoro che si dedicherà all'attività di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi e, conseguentemente, la relativa retribuzione percepita dal dipendente per tali attività sulla quale poi sarà calcolato il premio.

Qualora la gestione della Farmacia avvenga sotto forma di impresa familiare o di società di persone, i collaboratori familiari o i soci, iscritti all'ordine, sono iscritti obbligatoriamente all'Inail (ex art. 4 del DPR n. 1124/1965); dunque, qualora i predetti eseguano l'attività di somministrazione di vaccini e di effettuazione dei tamponi, secondo il prof. Maresca è opportuno effettuare la denuncia di variazione in esame secondo quanto illustrato per i lavoratori subordinati (anche se in questa ipotesi si farà riferimento al compenso percepito o ai minimali previsti dall'Inail).

Nel parere si ricorda, inoltre, che l'attività di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi può anche essere stata affidata a soggetti non dipendenti. In tal caso, per i collaboratori coordinati e continuativi valgono le stesse classificazioni di rischio per i lavoratori subordinati, tuttavia, il pagamento del premio assicurativo è ripartito in misura di 1/3 sul collaboratore e di 2/3 sul datore di lavoro. Viceversa, non comporta alcuna denuncia di variazione l'affidamento dell'attività di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi ad un imprenditore esterno (es. società cooperative di infermieri) o a personale somministrato da un'impresa somministratrice.

Nel rammentare nuovamente la scadenza del 15 luglio pv per provvedere a presentare la denuncia di variazione con l'apposito servizio online, comunicando le retribuzioni presunte del personale

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)





interessato per il periodo dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 2021 e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco COSSOLO

All. 1

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)



# MMBA

STUDIO LEGALE  
MARESCA, MORRICO, BOCCIA & ASSOCIATI

Prof. Avv. Arturo Maresca  
Avv. Enzo Morricco  
Avv. Franco Raimondo Boccia  
Avv. Monica Grassi  
Avv. Giosafat Riganò  
Avv. Carlo Bozzi  
Avv. Barbara Santoro  
Avv. Marco Magaglio  
Avv. Camilla Nannetti  
Avv. Antonello Di Rosa  
Avv. Gaetano Gianni  
Avv. Valerio Porchera  
Avv. Mariastella Tonelli  
Avv. Marcello Bonomo  
Avv. Enrico Maria D'Onofrio  
Avv. Marco Conti  
Avv. Valerio Berti

Prof. Avv. Roberto Romei  
Prof. Avv. Stefano Bellomo  
Avv. Cesira Teresina Scanu  
Avv. Alessandro Giovannini  
Avv. Sabrina D'Alleva  
Avv. Vera D'Auria  
Avv. Lorena Carleo  
Avv. Lavinia Morricco  
Avv. Matteo Lauro  
Avv. Francesca De Bartolo

Roma, 25 giugno 2021

Spett.le  
FEDERFARMA  
Via Emanuele Filiberto, n. 190  
(00185) Roma

**Oggetto: Relazione sulla nuova classificazione Inail relativa all'attività di somministrazione di vaccini anti Sars-Cov-2 o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti.**

E' stato richiesto di formulare una relazione sulla nuova classificazione Inail relativa all'attività di somministrazione di vaccini anti Sars-Cov-2 e l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti.

In particolare, a seguito della nota Inail n. 7665 del 16 giugno 2021 i datori di lavoro (Titolari di Farmacia) sono tenuti ad effettuare (qualora non fosse già stata eseguita) la denuncia di variazione, per estensione del rischio, relativamente al personale dipendente che svolge l'attività di somministrazione dei vaccini e l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari.

Tale denuncia di variazione dovrà essere eseguita, secondo le modalità telematiche prevista dall'art. 12, comma 3 del DPR del 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) comunicando le retribuzioni presunte del



00195 Roma Via L.G. Faravelli 22 – tel. +39 06377101  
fax +39 0637512033 +39 0637710351  
e-mail segreteria@mmba.it [nomecognome]@mmba.it  
web [www.mmba.it](http://www.mmba.it) linkedIn MMBA – Maresca, Morricco, Boccia & Associati

Codice fiscale 06575930588 Partita IVA 01574161004

personale interessato per il periodo ricompreso dall'inizio dell'attività (di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi) sino al 31 dicembre 2021.

\*\*\*

## **1. Il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria: il sistema tariffario ed i premi assicurativi previsti dall'Inail.**

Per inquadrare la questione sottoposta al nostro esame è necessario svolgere brevi cenni sul sistema di finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il sistema poggia essenzialmente sul principio di proporzionalità dei premi/contributi in relazione alla pericolosità o sinistrosità dell'attività esercitata dal datore di lavoro e di ogni specifica lavorazione, misurati secondo valori medi a livello nazionale.

L'assicurazione Inail, nonostante sia da considerare, a pieno titolo, una gestione previdenziale, è tuttavia organizzata con logiche e criteri assimilabili a quelli in uso presso le assicurazioni private, specie per quanto attiene la determinazione e la riscossione del premio della copertura assicurativa.

Del resto l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si finanzia con il gettito dei premi assicurativi, che concettualmente sono molto simili a quelli in uso presso le assicurazioni private; il premio assicurativo, infatti, rappresenta il compenso che spetta all'assicuratore per gli obblighi di risarcimento del danno che si assume con la stipula del contratto d'assicurazione.

Di solito, il premio assicurativo è espresso in un tasso per mille da applicare al valore del bene assicurato, ed è corrisposto in denaro e in via anticipata, calcolato in base alle tariffe predisposte dall'assicuratore.

Inoltre, i premi dell'assicurazione contro gli infortuni, a differenza dei contributi previdenziali, sono a totale carico dei datori di lavoro (art. 27 del DPR n. 1124/1965)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Solo in via eccezionale il Legislatore ha posto a carico dei collaboratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni coordinate etero-organizzate) 1/3 del premio assicurativo dovuto, anche se ha lasciato a carico del committente l'obbligo di versare l'intero premio all'Inail, costituito dal totale dei 2/3 a suo carico, più 1/3 a carico del collaboratore, importo quest'ultimo, che egli dovrà evidentemente provvedere a trattenere dai compensi che eroga al collaboratore.



Nell'assicurazione previdenziale Inail **la misura del premio è stabilita direttamente, e in modo inderogabile, dalla legge**, che a volte ne fissa direttamente l'ammontare, mentre altre volte detta soltanto, ma con valore cogente, le regole per poterlo calcolare.

L'estrema diversità delle attività lavorative, dei soggetti che prestano tali attività e dei datori di lavoro che si avvalgono delle lavorazioni ha imposto la necessità di individuare differenti tipologie di premi da applicare alle varie fattispecie mediante una complessa ed articolata creazione di un sistema tariffario dei premi per l'assicurazione obbligatoria. **È attualmente in vigore il sistema delle Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.**


I premi assicurativi previsti dall'Inail si distinguono in due categorie: **premi ordinari** (art. 41 del DPR n. 1124/1965) e **premi speciali** (art. 42 del DPR n. 1124/1965).

Tralasciando l'esame dei premi speciali che non rilevano ai fini della presente relazione, i **premi ordinari** costituiscono i più importanti tra quelli previsti nell'ambito del regime contributivo dell'assicurazione Inail, non fosse altro che perché riguardano la maggior parte dei lavoratori assicurati.

Sono soggetti alla contribuzione Inail con il pagamento dei premi ordinari, **tutti i lavoratori dipendenti subordinati**, di ogni qualifica e professione, ad esclusione dei soli apprendisti, perché il contributo che si versa all'Inps comprende anche l'assicurazione infortuni, che è comunque garantita dall'Inail. Inoltre **pagano i premi ordinari anche i collaboratori parasubordinati**; gli sportivi professionisti dipendenti; **i familiari coadiuvanti**, ma solo di aziende non artigiane; e **i soci lavoratori di ogni tipo di società, comunque costituita o esercitata**, ma solo se non artigiana; nonché gli allievi dei corsi professionali, i tirocinanti o stagisti; ecc.

Come dispone l'art. 41 del DPR n. 1124/1965, i premi ordinari dovuti all'Inail per l'assicurazione delle categorie di assicurati soggetti a tale forma di contribuzione, si calcolano sulla base di due distinti parametri, che sono costituiti, da una parte, dalla **retribuzione erogata agli assicurati per la durata dei lavori**, e dall'altra, dal **tasso previsto dalla Tariffa dei premi** della gestione di appartenenza dell'azienda assicurante.

La **retribuzione** valida ai fini del calcolo dei premi ordinari dovuti all'Inail, costituisce un parametro talmente importante, che il Legislatore, oltre a prevederla e disciplinarla, ha ritenuto di doverla determinare e regolamentare, anche nei casi in cui non esiste o è di difficoltosa individuazione e quantificazione, dando così origine a tre diverse tipologie di retribuzioni valide



ai fini Inail, costituite dalla retribuzione effettiva, da quella convenzionale o legale, e da quella di ragguglio<sup>2</sup>.

L'altro elemento necessario per il calcolo dei premi ordinari dovuti all'Inail è rappresentato dal **tasso che la Tariffa dei premi** (c.d. Tasso di tariffa) del settore di appartenenza dell'azienda prevede per le lavorazioni assicurate. Il premio, infatti, si calcola sulla base di un tasso, cioè di un'aliquota per mille, da moltiplicare per l'ammontare della retribuzione percepita dai lavoratori.

Tuttavia, il tasso di premio dell'assicurazione Inail, anche a parità di rischio delle attività svolte e assicurate, non è uguale per tutti i datori di lavoro, ma risulta estremamente diversificato in funzione di alcuni, specifici parametri, che sono governati e gestiti mediante un complesso sistema di tipo tariffario.

Gli aspetti contributivi dell'assicurazione Inail, infatti, sono disciplinati dal c.d. **sistema tariffario**, approvato con un apposito D.M. (si ripete, attualmente è in vigore il D.M. del 27 febbraio 2019), la cui applicazione quantifica in modo asettico e su base rigorosamente statistica, l'entità dei rischi delle lavorazioni assicurate, ne esprime il valore sotto forma di tassi di premio, che rappresentano lo strumento che consente di diversificare il costo assicurativo tra i vari datori di lavoro, sia in considerazione dei rischi delle lavorazioni svolte, sia della maggiore o minore sensibilità che questi dimostrano verso le tematiche della prevenzione e sicurezza del lavoro.

L'attuale sistema tariffario Inail si compone di quattro Tariffe dei premi (che sono delle classificazioni tecniche delle lavorazioni assicurate) e sono applicabili a quattro distinte gestioni o settori lavorativi: **Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività**.

L'esistenza di quattro differenti Tariffe gestionali costituisce il primo parametro di differenziazione dell'entità dei premi assicurativi tra i vari datori di lavoro dal momento che ognuna delle Tariffe Inail contiene, di fatto, le stesse attività assicurate, ma, siccome queste sono svolte in settori produttivi

---

<sup>2</sup> Si può distinguere:

- la retribuzione effettiva che è quella che risulta dal Libro Unico del Lavoro aziendale come percepita dai dipendenti e assimilati, sotto qualsiasi forma (in denaro, in natura, ecc.);
- la retribuzione convenzionale che, nei casi in cui manca la retribuzione effettiva o questa è di difficile determinazione, è prevista direttamente dalla legge, sia con validità a carattere nazionale che soltanto provinciale;
- la retribuzione di ragguglio che, pari nel *quantum* al minimale di rendita Inail in vigore, è da utilizzare nei casi, da ritenere residuali, in cui non esiste la retribuzione effettiva e non sono previste tabelle di retribuzioni convenzionali.





differenti, comportano rischi diversi e, quindi, l'applicazione di tassi medi non uguali fra loro.

**Il riferimento dei singoli datori di lavoro a una delle quattro Tariffe gestionali, è effettuato dall'Inail, ma tenendo conto dell'inquadramento aziendale che l'Inps ha attribuito all'azienda assicurante**, tranne nei casi eccezionali previsti dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2000, in cui l'inquadramento tariffario viene effettuato direttamente dall'Inail.

Oltre alle quattro Tariffe gestionali, il D.M. 27 febbraio 2019 disciplina anche le "Modalità per l'Applicazione delle Tariffe" (c.d. MAT), che costituiscono un articolato unico, valido per tutte le quattro le gestioni tariffarie, e contengono la normativa che disciplina, in estremo dettaglio, la concreta attuazione dei precetti tariffari.

Ogni Tariffa gestionale è ordinata in dieci Grandi Gruppi merceologici di macro-attività, numerati da zero a nove, ciascuno dei quali è suddiviso in Gruppi, Sottogruppi e Voci di rischio, a livello delle quali ultime sono, di norma, previsti e fissati i tassi medi, da applicare per ogni mille euro di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio ordinario.

I **tassi di tariffa** (c.d. tassi medi) rappresentano il rischio medio nazionale delle attività assicurate con le varie Voci e sono calcolati con criteri oggettivi e su base rigorosamente statistica, tenendo conto degli oneri, costituiti dal numero e dalla gravità degli infortuni indennizzati dall'Inail, della dimensione aziendale, e dell'ammontare delle retribuzioni dichiarate dai datori di lavoro, il tutto con riferimento a un determinato triennio di osservazione statistica.

Il secondo parametro di differenziazione dell'entità dei premi assicurativi tra i vari datori di lavoro, è dato dall'**attività in concreto svolta e assicurata**, che, ovviamente, può presentare, come in realtà presenta dei rischi oggettivamente diversi.

Il terzo, e ultimo parametro di differenziazione dell'entità dei premi assicurativi tra i vari datori di lavoro, è costituito dall'**andamento infortunistico e dalla sensibilità verso la prevenzione e sicurezza**, che dà luogo e si estrinseca attraverso le oscillazioni dei tassi medi di tariffa.

Infatti, i tassi medi previsti dalle Tariffe Inail non sono fissi e immutabili nel tempo, ma, quando ricorrono le condizioni di legge, sono soggetti a delle oscillazioni, in più o in meno, in attuazione di un criterio di bonus-malus, che si pone lo scopo di incentivare i datori di lavoro a investire in **sicurezza**, oltre che per mero dovere civico, anche per ottenere dei vantaggi, o non subire degli svantaggi economici sotto forma, rispettivamente, di riduzioni o di aumento dei tassi, e quindi dell'ammontare dei premi da pagare.





\*\*\*

## 2. Le modifiche (sperimentali) all'attività lavorativa dei farmacisti.

Dopo aver ricostruito in termini generali le modalità di finanziamento ed il sistema di regole che governa l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è necessario esaminare la nota Inail n. 7665 del 16 giugno 2021.


L'attività lavorativa resa, in via generale, dai farmacisti è stata ricondotta dal Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 (concernente l'approvazione delle Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria) nella gestione Terziario – Grande Gruppo 2 – Classificazione 2110 per la *“Preparazione di prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici, ad es. miscelazione, manipolazione, trattamento, recupero. Esclusi i carburanti e i combustibili, per i quali v. le voci 0115 e 0117, e le vernici, per le quali v. voce 0119. Farmacie”* (tasso 6,24).

In tale voce di classificazione sono compresi i servizi di preparazione di farmaci galenici, l'attività di vendita di prodotti farmaceutici ed anche le prestazioni di autoanalisi (così come previste dall'art. 1, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 153/2009).

In seguito alla possibilità di somministrare i vaccini anti Sars-Cov2 e di effettuare le attività di screening della popolazione mediante i tamponi antigenici e molecolari, l'Inail ha ritenuto che le nuove lavorazioni comportassero un diverso grado di rischio per i Farmacisti coinvolti in tale attività.

Pertanto, con la nota in commento, l'Inail ha rideterminato il tasso di tariffa applicabile ricomprendendo tali nuove lavorazioni nella gestione Terziario – Grande Gruppo 0 – Classificazione 0311, ovvero, quella prevista per *l'“Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali e semiresidenziali da parte, ad esempio, di: ospedali, residenze sanitarie assistenziali, residenze flessibili, residenze protette, case di riposo, ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici, hospice, comunità di recupero per dipendenze, escluse le attività previste alla voce 0314. Erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali domiciliari. Erogazione di prestazioni di diagnostica ed analisi. Erogazione di prestazioni degli stabilimenti idropinici e idrotermali compresi gli eventuali servizi per il benessere fisico. Erogazione di servizi veterinari, compresa l'eventuale toelettatura degli animali”* (tasso 11,85).

Prima dell'intervento normativo di cui all'art. dall'art. 1, comma 471 della L. n. 30 dicembre 2020, a seguito dell'art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. 22



marzo 2021, n. 41, conv. in L. n. 21 maggio 2021, n. 69, l'attività di somministrazione dei vaccini è sempre stata esclusa dai compiti tipici del farmacista.

Pertanto, l'oggettiva modifica dell'attività lavorativa e l'affidamento di ulteriori (e senza dubbio, delicate) lavorazioni legittima la pretesa dell'Inail nel ridefinire gli ambiti di rischio delle lavorazioni in cui è impiegato il farmacista.

Si ricorda, per completezza, che la mancata comunicazione all'Inail delle variazioni intervenute comporta l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.

Ad ogni modo è bene evidenziare che si tratta di una **ridefinizione del rischio temporalmente limitata perché strettamente connessa all'attività affidata dal Legislatore, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2021, alla categoria dei Farmacisti.**

\*\*\*


### **3. Ambito effettivo di applicazione.**

Alla luce di quanto sin qui esposto non è possibile sostenere che non vi sia stata una significativa modifica nell'attività lavorativa del farmacista (ovviamente, laddove effettivamente svolta) connessa alla somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov2 e nell'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari.

Il sistema di finanziamento Inail, si ripete, è connesso a: **1)** al rischio della lavorazione in cui il singolo lavoratore è impiegato (c.d. rischio medio nazionale) e, **2)** al rischio specifico della singola azienda (c.d. rischio ponderato); tale rischio non è mutato, viceversa, è cambiata la c.d. "lavorazione".

Tuttavia, in considerazione della peculiare organizzazione dell'attività lavorativa all'interno delle Farmacie e, in particolare, dell'assetto (individuale o societario) del Titolare di Farmacia si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sull'effettivo ambito di applicazione della denuncia di variazione.

I farmacisti collaboratori dipendenti, qualora fossero adibiti dal datore di lavoro alla somministrazione dei vaccini e all'effettuazione dei tamponi dovranno essere indicati espressamente nella denuncia di variazione del rischio. Nella denuncia di variazione, tuttavia, potrà essere indicata che non è la lavorazione esclusiva e, pertanto, potrà essere specificata la percentuale dell'orario di lavoro che si dedicherà all'attività di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi e, conseguentemente, la relativa retribuzione percepita dal dipendente per tali attività sulla quale poi sarà calcolato il premio.



# MMBA

STUDIO LEGALE  
MARESCA, MORRICO, BOCCIA & ASSOCIATI

Il Titolare (individuale) di Farmacia, anche qualora sia il soggetto che esegua direttamente e personalmente la somministrazione dei vaccini o l'effettuazione dei tamponi, non sarà tenuto ad alcuna denuncia di variazione in quanto la sua posizione (di datore di lavoro) non è coperta dall'obbligo assicurativo Inail (*ex art. 1 e 4 del DPR n. 1124/1965*).

Qualora la gestione della Farmacia avvenga sotto forma di impresa familiare o di società di persone, i collaboratori familiari o i soci, iscritti all'ordine, sono iscritti obbligatoriamente all'Inail (*ex art. 4 del DPR n. 1124/1965*); in queste ipotesi, anche se la nota Inail in esame non esprime alcun riferimento in tal senso, si ritiene opportuno effettuare la denuncia di variazione in esame qualora i collaboratori familiari o i soci farmacisti eseguano l'attività di somministrazione di vaccini e di effettuazione dei tamponi; anche per loro valgono le medesime considerazioni svolte per i lavoratori subordinati (anche se in questa ipotesi si farà riferimento al compenso percepito o ai minimali previsti dall'Inail).

Da ultimo, ricordiamo che l'attività di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi può anche essere stata affidata – nella loro materiale esecuzione – a soggetti esterni (cioè non dipendenti).

Per i collaboratori coordinati e continuativi valgono le stesse classificazioni di rischio per i lavoratori subordinati; tuttavia, per i co.co.co. il pagamento del premio assicurativo è ripartito in misura di 1/3 sul collaboratore e di 2/3 sul datore di lavoro.

Qualora l'attività in esame fosse svolta da personale somministrato da un'impresa somministratrice, ai sensi degli artt. 30 e seg. del D. Lgs. n. 81/2015, l'obbligo assicurativo è in capo all'impresa somministratrice; tuttavia si ricorda che l'utilizzatore è obbligato in solido con l'impresa somministratrice a corrispondere i contributi previdenziali dovuti al personale somministrato.

Altra ipotesi è l'affidamento dell'attività di somministrazione dei vaccini e di effettuazione dei tamponi ad un imprenditore esterno (es. società cooperative di infermieri); per questa fattispecie non sarà necessario effettuare alcuna denuncia di variazione in relazione alla circostanza che non vi è un rapporto di lavoro subordinato ma un rapporto di natura commerciale (il contratto di appalto di servizi).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e supporto, l'occasione ci è gradita per porgerVi i migliori saluti.

avv. prof. Arturo Maresca

avv. Marco Conti

